



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.35

OGGETTO:

ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2019 - DETERMINAZIONE.

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **nove** e minuti **cinquanta** nella solita sala delle adunanza consiliari si è riunito a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale; risultano presenti-assenti alla trattazione dell'argomento sopra indicato i componenti consiliari, come segue:

Cognome e Nome	Presente
1. MUNARI Mario - Sindaco	Sì
2. PEYRACHE Paolo - Consigliere	Sì
3. GALLIAN Alfredo Marco - Vice Sindaco	No
4. ROUX Davide Giuseppe - Consigliere	No
5. BRUN Romano - Consigliere	Sì
6. MARTIN Costanzo - Consigliere	Sì
7. DEBALINI Mirella Caterina - Consigliere	Sì
8. RATTALINO Dario Valter - Consigliere	Sì
9. DEFERRE Guido Mariano - Consigliere	Sì
10. CISCHINO Gianni - Consigliere	Sì
11. VICARIO Federica Filippina - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n.267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale FLESIA CAPORGNO Paolo che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Gli argomenti vengono trattati, salvo diversa disposizione, secondo la progressione contenuta nell'ordine del giorno, a partire dall'ora sopra indicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) è stata istituita con decorrenza 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC);

DATO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta dall' IMU (imposta municipale propria), dalla TASI (tributo servizi indivisibili) e dalla TARI (tributo servizio rifiuti);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147/2013:

- 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. *(comma modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 68 del 2014, poi dall'art. 1, comma 679, legge n. 190 del 2014)*
- 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. *(comma così modificato dall'art. 1, comma 14, legge n. 208 del 2015)*

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 in data 04.04.2014 e ss.mm.ii. (DD.CC. nn. 28/2017 e 16/2018) in cui viene disciplinata anche la componente TASI;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

PRESO ATTO che i costi complessivi sono come da seguente dettaglio (previsioni):

A. Servizio di polizia locale	€	00,00
B. Servizio viabilità (segnaletica, circolazione stradale, manutenzione strade, sgombero neve, illuminazione)	€	38.300,00
C. Manutenzione verde pubblico	€	7.500,00
D. Servizio prevenzione randagismo	€	400,00
E. Servizio protezione civile	€	300,00
F. Servizi socio-sociali	€	6.240,32

Ritenuto, sulla base delle previsioni ipotizzabili (di massima, non disponendo oggettivamente di adeguata banca dati degli immobili), e in base agli incassi del 2018, di dover confermare l'aliquota TASI del 2 per mille, ipotizzando un introito di euro 10.902,00 complessivi (tenuto conto dell'esenzione TASI su abitazione principale);

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, provvedono a: *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.”*;

RICHIAMATO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 che dispone: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Richiamato il D.lgs 14/03/2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli art. 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale propria;

Richiamato il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.»;

Richiamato in particolare l'art. 13 della Legge suddetta che testualmente recita:

“ 1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono.

Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

... omiss...”

Considerato che l'Imposta Municipale Propria o IMU è stata obbligatoriamente introdotta con legge dello Stato e considerato che la normativa prevede la competenza del Consiglio Comunale ad approvare e modificare con propria deliberazione in aumento o in diminuzione l'aliquota base per le diverse tipologie di immobili entro i limiti previsti dalla stessa Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta comunale unica “IUC”, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamato l'art. 1 co. 707 della L. 147/2013 che stabilisce che dal 2014 l'applicazione dell'IMU entra a completo regime;

Dato atto che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento, e che con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, mentre l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Con deliberazione del Consiglio Comunale, quest'ultima può essere modificata, in aumento o in

diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;

Con deliberazione del Consiglio Comunale può essere ridotta l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;

Dato atto che il comma 10 dell'art 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge L. 214/2011 attribuisce ai comuni la possibilità di applicare l'aliquota ridotta e le detrazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze anche ai soggetti di cui all'art 3 comma 56 della L. 23/12/1996 n. 662: ... *"l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata."*;

Per quanto attiene alla deliberazione delle aliquote **IMU** l'amministrazione comunale intende applicare per l'anno 2019 le seguenti aliquote necessarie per il mantenimento degli equilibri del Bilancio di Previsione 2019-2021 (dunque senza modifiche rispetto allo scorso esercizio), e ciò in considerazione delle medesime ragioni sopra delineate per la TASI:

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	ALIQUOTE %
a) Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,85
b) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7), salvo quanto sotto	esente
c) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (pertinenze: una sola per ciascuna categoria catastale), <u>categorie A1, A8, A9</u>	0,4
d) Terreni agricoli	esenti
e) Fabbricati rurali ad uso strumentale	esenti
f) Aree edificabili	0,85

Dato atto che con la legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), sono state apportate significative novità alla disciplina dell'IMU, che limitano o annullano la potestà regolamentare comunale, e precisamente:

- Novità in merito a immobili in comodato a parenti;
- Riduzione per immobili a canone concordato;

Ritenuto, dunque, al riguardo di rinviare direttamente alle novità normative;

DATO ATTO che per quanto riguarda la **TASI**, dal 2016 è prevista l'esenzione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, escluse quelle di lusso, e che il relativo gettito mancante sarà compensato mediante i trasferimenti erariali;

DATO atto che la legge n. 208/2015 prevede significative novità anche per quanto concerne altri aspetti, e in particolare per la circostanza che ove l'immobile costituisce abitazione principale per il detentore, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario nella percentuale fissata dal Comune, ovvero nella misura del 90% se il regolamento comunale o delibera non disciplina tale aspetto;

CONSIDERATO che a livello regolamentare il Comune di Bellino ha disposto l'accollo al proprietario, già negli anni scorsi, del 90% della tassa;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro i termini previsti dalla normativa;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario e tributi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 co. 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella L. 7/12/2012 n. 213;

Con votazione espressa in forma palese e con n. 9 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti su n. 9 Consiglieri presenti e n. 9 votanti;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di individuare i servizi indivisibili, come da elenco dettagliato e relativi costi presuntivi, come in premessa indicato;
3. di approvare con riferimento all'esercizio finanziario 2019, le aliquote della **TASI** (Tributo servizi indivisibili) come di seguito indicato:

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	ALIQUOTE
a) Abitazioni principali (solo Cat. A1 – A8 – A9)	2‰
b) Abitazioni principali (escluse A1, A8, A9)	esenti
c) Altri fabbricati:	2‰
d) Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice	1‰

4. di approvare con riferimento all'esercizio finanziario 2019, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (**IMU**), come di seguito indicato:

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	ALIQUOTE %
a) Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,85
b) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7), salvo quanto sotto	esente
c) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (pertinenze: una sola per ciascuna categoria catastale), <u>categorie A1, A8, A9</u>	0,4
d) Terreni agricoli	esenti
e) Fabbricati rurali ad uso strumentale	esenti
f) Aree edificabili	0,85

e con le detrazioni ed esenzioni solo come da obbligo di legge;

5. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e per il 2019, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille (salve le ulteriori opzioni normative, delle quali però l'ente non si avvale al momento);

6. di far salve ulteriori determinazioni in relazione alla necessità di garantire gli equilibri di bilancio;
7. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

Dopodichè i medesimi componenti il Consiglio Comunale con separata ed unanime votazione deliberano di dichiarare immediatamente eseguibile la su estesa deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, dovendo disporre attuazione delle pubblicazioni di legge ed informativa all'utenza.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to: MUNARI Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16/01/2019 al 31/01/2019 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Lì 16/01/2019

Il Segretario Comunale
F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 16/01/2019

Il Segretario Comunale
FLESIA CAPORGNO Paolo

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione.

Lì _____

Il Segretario Comunale
F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo
